

## TRIBUNALE DI RIMINI

### – SEZIONE FALLIMENTARE –

#### Domanda per l'omologa della procedura di concordato fallimentare ex artt. 78 D.lgs. n. 270/1999 e 214 L.F.

#### della Natura & Sport S.r.l. in Amministrazione Straordinaria

La sottoscritta **ASSUNTORE SAN TOMASO S.R.L.**, con sede in Milano, Via San Tomaso n. 10, C.F., P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 06775530964 (di seguito anche solo il "**Proponente**" o l' "**Assuntore**"), in persona del legale rappresentante dott. Stefano Luigi Rosetti Zannoni, munito dei necessari poteri per la predisposizione e sottoscrizione della presente domanda, rappresentata e difesa, per delega in calce al presente atto, dall'avv. Giovanni Frau (C.F. FRAGNN47H29I995V e PEC giovanni.frau@pavia.pecavvocati.it), avv. Elena Lucertini (C.F. LCRLNE74B66D488A e PEC elena.lucertini@milano.pecavvocati.it) e avv. Antonio Colella (C.F. CLLNTN57H13F244Y e PEC antonio.colella@ordineavvocatirimini.it), presso il quale ultimo in Rimini, via Flaminia n. 163/E è elettivamente domiciliata ai fini del presente procedimento; i suddetti procuratori dichiarano di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cancelleria agli indirizzi pec sopra indicati e al seguente n. fax 02/86959090

### ESPONE QUANTO SEGUE

#### ***I – Premessa in ordine alla procedura concorsuale della società Natura & Sport S.r.l. in Amministrazione Straordinaria.***

##### ***I.1. – Dichiarazione di insolvenza e ammissione alla procedura.***

In data 9/10/2003, il Tribunale di Rimini, adito ai sensi della legge n. 270/1999, dichiarava lo stato di insolvenza della Natura & Sport S.r.l. (di seguito "**Natura & Sport**" o la "**Società**") e procedeva alla nomina del Commissario Giudiziale.

In data 28/11/2003, ai sensi dell'art. 27 della già citata legge n. 270/1999, il Tribunale di Rimini, ritenuti sussistenti i presupposti normativi,

dichiarava l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria (di seguito l' "A.S." o la "Procedura") e, successivamente, in data 17/12/2003, il Ministero dell'Industria provvedeva alla nomina dei Commissari Straordinari.

Questi ultimi procedevano all'accertamento dello Stato Passivo e adottavano – a ciò autorizzati dagli altri Organi della Procedura competenti – provvedimenti volti a salvaguardare il complessivo patrimonio aziendale della Società e alla realizzazione del programma. In tale ottica, la Procedura ha promosso una serie di azioni revocatorie tese al recupero di posizioni creditorie.

In data 10/04/2018 i Commissari Straordinari dott.ssa Stefania Chiaruttini, avv. Oreste Michele Fasano e avv. Giuseppe Leogrande esprimevano il loro parere per le proposte di concordato presentate da Assuntore San Tomaso S.r.l. per le procedure di amministrazione straordinaria Giacomelli Sport S.p.a., Giacomelli Sport Group S.p.a., .IT Sport S.r.l., GiacomelliSport.Com S.r.l., Longoni Sport S.p.a., Natura & Sport S.r.l.

Acquisito il parere positivo del Comitato di Sorveglianza, il Ministero dello Sviluppo Economico emetteva in data 13/03/2019 (Registro Ufficiale.U.0059015) il decreto ministeriale con il quale, tra l'altro, autorizza il deposito presso il competente Tribunale di Rimini della presente proposta di concordato per la procedura di amministrazione straordinaria Natura & Sport S.r.l.

La presente domanda di omologa del concordato (di seguito la "Domanda") viene quindi presentata in esecuzione dell'autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico per Natura & Sport con conferma della volontà del Proponente di voler dare esecuzione al decreto ministeriale.

\* \* \*

### ***1.2. – Liquidazione delle attività e riparti concorsuali.***

In considerazione della peculiarità della A.S. Natura & Sport, i Commissari Straordinari hanno potuto effettuare, a favore dei creditori insinuati, un riparto parziale in via di esecuzione.

In conseguenza di quanto sopra, salvo errori od omissioni, l'attivo residuo che verrà trasferito all'Assuntore del concordato fallimentare è costituito, sulla base dei dati conosciuti, da:

- 1) **Cassa (al 30.09.2017)**: per un valore complessivo all'intorno di **Euro 1.053.237,91**;
- 2) **Credito IRES e ritenute su interessi attivi**: per **Euro 106.379,00**;
- 3) **Credito IRAP**: per **Euro 18.130,00**;
- 4) **Credito IVA**: per **Euro 230.578,00**;
- 5) **Credito verso Giacomelli Sport Group S.p.A. in A.S.**: per originari **Euro 974.451,56<sup>1</sup>**;
- 6) **Azioni giudiziarie** di cui al punto *I.3 infra*.

\* \* \*

***I.3. – Azioni giudiziarie promosse dalla Procedura e pendenti alla data di presentazione della Domanda.***

Nel corso della Procedura, i Commissari Straordinari promuovevano altresì una serie di azioni attive.

Alla data di presentazione della Domanda risultano ancora pendenti le azioni di seguito elencate:

***i) Azioni revocatorie:***

- 1) Azione revocatoria fallimentare contro Carim - Cassa di Risparmio di Rimini S.p.a. per la restituzione dell'importo di Euro 427,36 oltre accessori, attualmente pendente in grado di appello avanti alla Corte di Appello di Bologna (R.G. 1043/2014);
- 2) Azione revocatoria fallimentare contro Artcrafts International S.p.a. per la restituzione dell'importo di Euro 12.652,48 oltre accessori, definitivamente accolta dalla Corte di Appello di Bologna (R.G. 187/2011);
- 3) Azione revocatoria fallimentare contro Simod S.r.l. in fall. per la restituzione dell'importo di Euro 8.693,87, definitivamente accolta; credito ammesso allo stato passivo.

---

<sup>1</sup> Importo che si riduce a Euro 925.728,98 a seguito del riparto eseguito dalla debitrice al 30.09.2017 per Euro 48.722,58.

**ii) Costituzioni di parte civile in giudizi penali, azioni esecutive e/o cautelari:**

1) Giudizio penale (R.G.N.R. 1120/2010) nel quale la Procedura è costituita parte civile, attualmente pendente avanti alla Corte di Appello di Bologna per l'impugnazione della sentenza di primo grado con la quale il Tribunale di Rimini ha pronunciato condanna generica degli imputati a favore della Procedura, con sentenza n. 296/2015;

2) Esecuzione immobiliare pendente avanti al Tribunale di Rimini (R.G.E. 5/2005)

3) Esecuzione immobiliare pendente avanti al Tribunale di Parma (R.G.E. 369/2010 + R.G.E. 221/2011);

4) Cause di merito pendenti avanti al Tribunale di Parma, relative al credito oggetto del punto 3 (R.G. 2029/10, 4531/11 e 4293/16).

L'Assuntore si assume il rischio sull'esito di esse, tenendo conto dell'oggettiva e soggettiva difficoltà di realizzo e dei connessi costi non ripetibili.

\* \* \*

***I.4 – Crediti verso l'erario.***

Nella Domanda è stato considerato il possibile ricavo derivante dall'incasso, alla chiusura dell'A.S., dei crediti vantati verso l'erario al 30/09/2017.

Si tratta di crediti non certi e il cui pagamento è subordinato all'intervenuta chiusura dell'A.S., successiva in ogni caso alla esecuzione del concordato e che richiederà la collaborazione degli Organi della Procedura.

L'importo di detti crediti non è stato quantificato analiticamente, ma è stato comunque considerato, tenendo conto anche dell'eventualità del suo non pagamento da parte dell'erario, per qualsivoglia ragione, ivi compreso il *factum principis*, nonché dell'attualizzazione della somma che potrebbe essere incassata per l'incertezza nel tempo del pagamento.

La Domanda ha considerato i crediti verso l'erario secondo i valori correnti di mercato per la cessione di detti crediti *pro soluto* a terzi e

l'Assuntore si riserva la facoltà di procedere, successivamente al decreto di omologa avente il carattere della definitività, alla cessione di detti crediti nelle forme consentite dalla legislazione vigente a operatori professionali che possano assumersi anche l'obbligo di garantire il pagamento del prezzo corrispettivo della cessione.

\* \* \*

***1.5. – Consistenza dello stato passivo dell'A.S. Natura & Sport sulla base dell'ultimo aggiornamento alla data del 30.09.2017.***

Alla data del 30.09.2017 lo stato passivo dell'A.S. Natura & Sport (di seguito, lo "Stato Passivo") risulta così composto:

|   | <b>Totale</b>                   |
|---|---------------------------------|
| Prededuzione (residuo dopo somma ripartita) | Euro 175.530,38                 |
| Privilegio (residuo dopo somma ripartita)   | Euro 314.275,31                 |
| Chirografo (credito originario)             | Euro 10.391.197,96 <sup>2</sup> |
| <b>TOTALE</b>                               | <b>Euro 10.881.003,65</b>       |

Da segnalare che, come da riparto depositato, nello Stato Passivo sono presenti crediti da accantonare come segue:

- crediti prededotti: Euro 2.357,05 per verifica importi ammessi;
- crediti privilegiati: Euro 235.853,18 per verifica importi ammessi;
- crediti chirografari: Euro 2.020.739,62 ammissioni con riserva Agenzia Entrate e Intesa Leasing S.p.A.

\* \* \*

***1.6. – Crediti ammessi con riserva, cause di opposizione allo Stato Passivo e insinuazioni tardive di credito pendenti.***

Per quanto a conoscenza del Proponente, non risultano sussistenti crediti ammessi con riserva (ulteriori a quelli sopra indicati) e tutti i giudizi

---

<sup>2</sup> Importo che si riduce a Euro 10.160.216,98 a seguito dei pagamenti eseguiti al 30.09.2017 per Euro 230.980,98 sul riparto autorizzato.

di opposizione allo Stato Passivo *ex art. 98 L.F.* e di insinuazione tardiva di credito *ex art. 101 L.F.* risultano definiti al momento della presentazione della Domanda.

\* \* \*

#### ***1.7. – Spese di procedura e compensi dei Commissari Straordinari.***

Ai fini della valutazione del fabbisogno della Procedura dovrà tenersi conto dell'incidenza di una ulteriore voce che pure costituisce parte dell'obbligazione concordataria: l'ammontare delle spese di procedura (ivi comprese le spese successive alla presentazione della Domanda di concordato sino alla sua omologazione) e per compenso dei Commissari Straordinari.

Quanto all'ammontare delle spese di procedura e per compenso dei Commissari, esso sarà determinato dal Ministero per lo Sviluppo Economico. Si ritiene di poter indicare, in via di stima, l'importo di Euro 244.000,00 (duecentoquarantaquattromila/00), comprensivo di IVA e c.p.a. come per legge: tale somma comprende il compenso dei Commissari per Euro 135.000,00, i debiti COGE rivenienti dalla precedente terna Commissariale per Euro 14.000,00, i costi conseguenti alle attività che gli Organi della Procedura dovranno svolgere nelle more dell'omologazione del concordato e successivamente per la relativa esecuzione, determinati in via forfettaria, per Euro 65.000,00, ed i compensi spettanti ai legali e consulenti designati dagli Organi della Procedura per attività inerenti alla procedura stessa per Euro 30.000,00. In tale importo sono inoltre state considerate le spese rivenienti dalla gestione posta in essere dalla precedente terna di Commissari Straordinari, per le causali indicate dagli Organi della Procedura di A.S. (*“ribaltamento costi e debiti verso centri commerciali”*).

Il complessivo ammontare della presente voce è quindi pari a **Euro 244.000,00**.

Trattandosi di una valutazione di stima, eventuali importi inferiori o superiori rispetto alla stima preventivata saranno disciplinati come indicato di seguito *sub punto II.3 lett. f.*

\* \* \*

### ***I.8. – Il fabbisogno del concordato.***

Sulla base dei suesposti presupposti, il fabbisogno del concordato, considerando l'inesistenza di cause di opposizione allo stato passivo e di insinuazioni tardive di crediti, può essere infine così determinato:

|  | <b>Totale</b>             |
|--|---------------------------|
| Spese di giustizia e compenso Commissari | Euro 244.000,00           |
| Predeuzione (residua)                    | Euro 175.530,38           |
| Privilegio (residuo)                     | Euro 314.275,31           |
| Chirografo (credito originario)          | Euro 10.391.197,96        |
| <b>TOTALE</b>                            | <b>Euro 11.125.003,65</b> |

\* \* \*

## ***II – Sulla proposta di concordato con Assuntore***

### ***II.1. – Premessa.***

Con il presente ricorso, l'Assuntore, sul presupposto di essere divenuto assuntore dell'attivo della Longoni Sport S.p.a. in A.S. in forza di decreto di omologazione che abbia acquisito il carattere della definitività, propone una domanda di concordato ai sensi del combinato disposto degli artt. 78 D.lgs. n. 270/1999 e 214 e 124 L.F., con le limitazioni che di seguito verranno meglio indicate (cfr. *infra* punto II.3.) e con cessione, a favore del Proponente, di tutte le attività e beni della società insolvente, nonché delle azioni giudiziarie, di qualsiasi natura, promosse dagli Organi della Procedura di A.S. o anche solo autorizzate *ex art.* 124 co. 4 L.F.

Con la sottoscrizione del presente ricorso introduttivo del giudizio di omologa e con il passaggio in giudicato del decreto di omologa della proposta di concordato (o comunque, con la sua sopravvenuta irrevocabilità e/o definitività), l'Assuntore si obbliga ad adempiere, alle condizioni e con le limitazioni di seguito indicate (cfr. *infra* punto II.3.), le obbligazioni nascenti dal concordato medesimo, prestando a tal fine garanzia ritenuta idonea dalla Procedura, sia direttamente sia per il tramite di garanzie rilasciate da soggetti cessionari dei crediti ovvero per il tramite di accordi

transattivi aventi ad oggetto azioni revocatorie per le quali la Procedura abbia già incassato gli importi portati da sentenze di condanna non ancora passate in giudicato.

In dettaglio, l'obbligo del Proponente, ai termini e alle condizioni di seguito meglio specificate, prevede: (a) il pagamento percentuale dei crediti chirografari, come meglio descritto al punto *II.2.*; nonché (b) il pagamento integrale dei soli crediti ammessi in via prededotta e privilegiata che, alla data di deposito della presente Domanda presso il Tribunale di Rimini (di seguito la "**Data di Presentazione della Domanda**"), siano stati ammessi al passivo o per i quali sia stata presentata domanda di insinuazione al passivo, contro il rilievo dell'intero attivo dell'A.S. quale risulta alla Data di Presentazione della Domanda, ivi compresa la cessione delle azioni revocatorie, già proposte o comunque autorizzate *ex art. 124 L.F.*, così come di ogni altra azione in cui l'A.S. sia attrice in senso sostanziale. Con riferimento a tali controversie l'Assuntore si impegna a mantenere, per ragioni di economia processuale e di continuità nell'azione giudiziaria, per quanto possibile, i medesimi legali incaricati dalla Procedura (salvo eventuali ragioni di incompatibilità), pur mantenendo il diritto e la facoltà di nominare professionisti da affiancare o sostituire a quelli già nominati. Resta inteso che, qualora intervengano, tra la data di presentazione al Ministero dello Sviluppo Economico da parte del Proponente dell'istanza di autorizzazione al deposito *ex art. 78 D.lgs. 270/1999* (di seguito la "**Data di presentazione dell'Istanza di autorizzazione**") e la Data di Presentazione della Domanda, istanze di creditori che comportino la sostanziale variazione, attuale o potenziale, dello Stato Passivo, l'Assuntore avrà la facoltà di revocare e/o rimodulare la propria proposta in coerenza con le potenziali variazioni di cui alle istanze.

\* \* \*

## ***II.2 – L'unica classe di crediti chirografari.***

La presente Domanda viene presentata con una sola classe di crediti chirografari, rispetto ai quali l'Assuntore offre un pagamento percentuale nella misura del **9,00%** (novevirgolazerozero per cento) del credito



definitivamente ammesso a chirografo, quantificato in **Euro 935.207,82<sup>3</sup>** sulla base dello Stato Passivo esistente alla Data di presentazione dell'Istanza di autorizzazione, restando inteso che detta percentuale e detto importo subiranno le variazioni i) in diminuzione conseguenti all'esecuzione del riparto parziale già autorizzato a favore del ceto chirografario in misura del 3,00% nonché ii) in aumento o in diminuzione conseguenti alle differenze, rispetto ai valori recepiti nella precedente sezione I, delle spese della procedura, delle insinuazioni al passivo e della cassa che non siano compensate da corrispondenti variazioni di altre poste attive o passive, cristallizzando gli importi al momento della proposizione della domanda definitiva di concordato sottoposta al Ministero dello Sviluppo Economico per la formalizzazione della domanda finale.

\* \* \*

### ***II.3. – Termini e condizioni della proposta di concordato.***

La Domanda relativa all'A.S. Natura & Sport, subordinatamente al passaggio in giudicato del decreto di omologa del concordato (o comunque, alla sua sopravvenuta irrevocabilità e/o definitività), viene formulata nei seguenti termini e condizioni:

**a)** Accollo privativo di tutti i debiti, con la limitazione di cui alla successiva *lett. e)*, esistenti alla data del passaggio in giudicato del decreto di omologa del concordato, con conseguente immediata esdebitazione della Procedura da ogni posta di debito;

**b)** Acquisizione di tutto l'attivo residuo della Procedura (beni materiali e azioni di pertinenza della massa), con esclusione della liquidità che rimarrà nella piena disponibilità della Procedura per concorrere al fabbisogno necessario alla completa esecuzione del concordato, fino al suo compimento;

---

<sup>3</sup> Importo che si è già ridotto a Euro 704.226,84 a seguito dei pagamenti eseguiti al 30.09.2017 sul riparto autorizzato.

c) Liberazione della Procedura e, per essa, dei Commissari da ogni effetto pregiudizievole a qualunque titolo derivato o derivante dai giudizi radicati per la proposizione delle azioni di massa cedute all'Assuntore;

d) Successione in tutti i rapporti attivi e passivi nell'ambito dei contenziosi pendenti alla Data di Presentazione della Domanda e ancora in essere alla data di passaggio in giudicato del decreto di omologa del concordato (o comunque della sua sopravvenuta irrevocabilità e/o definitività), secondo modalità idonee ad assicurare l'integrale e definitiva estromissione della Procedura;

e) Limitazione della responsabilità dell'Assuntore per i soli crediti ammessi al passivo alla Data di Presentazione della Domanda. Tale limitazione non opera con riferimento: (i) ai crediti già insinuati al passivo, ma non ancora ammessi alla Data di Presentazione della Domanda oppure ai crediti che a quella Data siano oggetto di insinuazione tardiva o di opposizione allo stato passivo *ex art. 98 L.F.*; (ii) alle eventuali insinuazioni *ex art. 70 L.F.* relative ai contenziosi attivi trasferibili all'Assuntore.

f) Pagamento integrale delle spese di procedura, comprensive di IVA e percentuali assegnate alle casse professionali ove dovute, per un ammontare complessivo che, alla Data di Presentazione della Domanda, si quantifica e si stima in un importo pari a **Euro 244.000,00** (cfr. punto I.7), comprensivo dei costi relativi all'attività di controllo degli Organi della Procedura (ivi comprese le spese legali) in ordine all'esecuzione del proposto concordato fallimentare e ciò dal passaggio in giudicato del provvedimento di omologa (o comunque, dalla sua sopravvenuta irrevocabilità e/o definitività) e sino al suo adempimento. Tali ultime somme debbono quindi intendersi ricomprese nell'ammontare sopra indicato. Eventuali importi inferiori rispetto alla stima preventivata andranno in aumento della percentuale offerta al ceto creditorio chirografario e del relativo importo in numerario, determinando così un incremento della percentuale indicata nella presente Domanda; mentre eventuali importi superiori rispetto a detta stima preventivata resteranno a carico dell'Assuntore.

Il fabbisogno in relazione a tale voce è pari al 100% su **Euro 244.000,00**;

**g)** Pagamento integrale dei crediti prededotti, definitivamente ammessi allo Stato Passivo alla Data di Presentazione della Domanda, oltre agli interessi sugli stessi maturati, ove richiesti e ammessi.

Il fabbisogno residuo in relazione a tale voce è pari al 100% su **Euro 175.530,38**.

**h)** Pagamento integrale dei crediti privilegiati, definitivamente ammessi allo Stato Passivo alla Data di Presentazione della Domanda, oltre agli interessi sugli stessi maturati, ove richiesti e ammessi.

Il fabbisogno residuo in relazione a tale voce è pari al 100 % su **Euro 314.275,31**.

**i)** Pagamento parziale dei creditori chirografari, definitivamente ammessi allo Stato Passivo alla Data di Presentazione della Domanda, in ragione del 9,00% del credito ammesso.

Il fabbisogno in relazione a tale voce è pari al 9,00% su Euro 10.391.197,96 e quindi pari a **Euro 935.207,82, importo già ridotto ad Euro 704.226,84 (cfr. nota 3 più sopra)** e subirà modificazioni nell'importo e nella percentuale in conseguenza di quanto indicato *supra* al punto *II.2* e *II.3 lett. f)*.

**D)** Sul presupposto che il Proponente sia divenuto assuntore dell'attivo della Longoni Sport S.p.a. in A.S. in forza di decreto di omologazione che abbia acquisito il carattere della definitività, il pagamento di tutti gli importi offerti, nelle suddette percentuali, sarà effettuato mediante bonifico bancario o assegno circolare, entro il termine di 90 (novanta) giorni dal passaggio in giudicato del decreto di omologa della proposta di concordato o, comunque, dalla sua definitività e/o irrevocabilità (anche a seguito di decisione in via definitiva o scadenza dei termini per la proposizione di reclami o impugnazioni di cui all'art. 131 L.F., richiamato dall'art. 214 L.F.), salvo che per i crediti in relazione ai quali pendano giudizi *ex art. 101 L.F.* e per quelli ammessi con riserva, il pagamento dei quali avverrà solo a seguito di ammissione definitiva e passata in giudicato di detti

crediti allo Stato Passivo e secondo le somme offerte per il grado di appartenenza e le percentuali sopra indicate.

Il pagamento di tutti gli importi offerti sarà effettuato entro i termini suindicati: *a)* a mezzo bonifico bancario disposto dai Commissari Straordinari, previamente vistato dall'Assuntore, per la parte relativa all'impiego della liquidità disponibile giacente sui conti correnti della Procedura; *b)* dall'Assuntore mediante bonifico bancario, per la parte eccedente detta liquidità disponibile, sino alla completa esecuzione del concordato.

**m)** Sulla base di quanto sopra riportato, il fabbisogno concordatario è quindi così determinato:

|  | <b>Totale</b>            |
|--|--------------------------|
| Spese di giustizia e compenso Commissari   | Euro 244.000,00          |
| 100% Prededuzione, credito residuo   | Euro 175.530,38          |
| 100% Privilegio, credito residuo   | Euro 314.275,31          |
| 9,00% Chirografo su Euro 10.391.197,96,<br>dedotti i pagamenti già eseguiti sul riparto<br>autorizzato (cfr. pag. che precede) | Euro 704.226,84          |
| <b>TOTALE</b>  | <b>Euro 1.438.032,53</b> |

Ai fini della determinazione del fabbisogno concordatario definitivo e degli importi che devono essere garantiti dall'Assuntore deve essere detratta da tale somma la liquidità disponibile pari ad Euro 1.053.237,91.

Il Fabbisogno Concordatario Definitivo (fabbisogno concordatario meno la liquidità disponibile) risulta dunque pari ad **Euro 384.794,62**.

**n)** L'Assuntore si impegna a consegnare idonea fideiussione bancaria, nella forma c.d. a prima richiesta, a garanzia del Fabbisogno Concordatario Definitivo, già emessa da UBI Banca secondo il modello ed entro il termine fissato dagli Organi della Procedura.

Detta fideiussione sarà destinata a coprire il Fabbisogno Concordatario Definitivo, compreso anche l'importo eventualmente dovuto

in relazione ai crediti che siano oggetto di insinuazione tardiva o di opposizione allo stato passivo alla Data di Presentazione della Domanda. L'Assuntore si riserva la facoltà di dedurre dall'importo della garanzia fideiussoria il valore corrispettivo atteso a favore della Società per il credito di cui al punto *I.2* riveniente dal riparto in corso di esecuzione da parte degli Organi delle Procedure Giacomelli in a.s., qualora le venisse richiesto di fornire tale fideiussione prima che i pagamenti di cui al riparto si siano perfezionati.

La fideiussione è prestata comunque: i) al netto della liquidità disponibile della Procedura; ii) al netto delle eventuali rinunce, anche parziali, al credito e/o alla garanzia provenienti da creditori insinuati al passivo della Procedura o da creditori insinuati tardivamente o da creditori che abbiano notificato le loro ragioni di credito *ex art. 115 co. 2 L.F.*, anche ove tali rinunce siano condizionate al passaggio in giudicato e/o definitività del decreto di omologazione del concordato.

La fideiussione, una volta depositata, potrà essere ridotta, con l'assenso degli Organi della Procedura, in ragione dei riparti parziali effettuati dopo il deposito della fideiussione che abbiano ridotto il fabbisogno concordatario, dei pagamenti effettuati e/o del rigetto in via definitiva o dell'estinzione dei giudizi *ex art. 101 L.F.* pendenti che intervengano sino alla data di esecuzione del concordato.

La fideiussione verrà liberata a seguito del provvedimento dell'Autorità di Vigilanza con il quale verrà dichiarata la completa esecuzione del concordato, ai sensi degli artt. 78 e 214 L.F.

**o)** La presente Domanda è consequenziale e subordinata all'accoglimento della domanda di concordato della Giacomelli Sport Group S.p.a. in A.S. a favore di Assuntore;

**p)** Con riferimento ai creditori irreperibili, l'Assuntore, ai sensi dell'art. 136 co. 2 L.F., depositerà le somme necessarie al loro soddisfacimento nella misura concordataria. Resta inteso che tali somme saranno oggetto di trasferimento all'Assuntore e di incameramento da parte

dello stesso decorsi 5 (cinque) anni dal decreto di omologazione del concordato con provvedimento definitivo e non più impugnabile.

q) L'imposta di registro relativa al decreto di omologa del concordato sarà a esclusivo carico dell'Assuntore.

\* \* \*

#### ***II.4. – Il rilievo dei beni e delle attività della A.S.***

Al passaggio in giudicato del provvedimento di omologa (o comunque con la sua sopravvenuta irrevocabilità e/o definitività), il Proponente subentrerà e/o allo stesso verrà trasferita la totalità dei beni e delle attività fallimentari, inclusi i crediti verso l'erario liquidati e/o liquidabili, costituiti dalla liquidità esistente nelle casse della Procedura (al netto dei pagamenti effettuati nelle more della procedura concordataria, per far fronte all'ordinaria amministrazione) alla Data di Presentazione della Domanda e da ogni altro diritto, ragione e/o rapporto suscettibile di valutazione economica.

Ai sensi dell'art. 124 co. 4 L.F., dovrà essere inserita espressamente nel provvedimento di omologa la previsione della cessione a favore del Proponente delle azioni revocatorie, di recupero crediti, di responsabilità e comunque di tutte le azioni giudiziarie rispetto alle quali la Procedura sia stata attore o parte sostanziale e pendenti, promosse o anche solo autorizzate ai sensi dell'art. 124 L.F. alla Data di Presentazione della Domanda.

\* \* \*

#### ***III – La convenienza della Domanda per i creditori***

La presente Domanda risulta conveniente per i creditori dell'A.S. Natura & Sport per una serie concorrente di motivi.

Innanzitutto l'esito favorevole del concordato oggetto della Domanda avrebbe come immediata conseguenza l'anticipazione dei pagamenti disposti nel concordato, pagamenti che in assenza di concordato i creditori dovrebbero attendere per un numero imprecisato di anni. Il valore temporale del denaro rappresenta un elemento di convenienza per i creditori tutti, e particolarmente per quelli di loro che svolgono attività di impresa nell'attuale, difficile mercato creditizio e finanziario.

In secondo luogo, in caso di prosecuzione la Procedura dovrebbe sopportare gli ulteriori, ingenti costi correlati alla prosecuzione dei giudizi, oltre che i rischi connessi alla concreta possibilità di recupero in relazione alle diverse tipologie di debitori, di cui una parte non solventi, irreperibili o “nullatenenti”. Infine, nel caso di accoglimento delle azioni revocatorie, bancarie e/o dei fornitori, si verificherebbe un significativo aumento del passivo, conseguente all’insinuazione tardiva del credito revocato.

La definizione della procedura attraverso il proposto concordato determinerebbe per converso la rapida chiusura della A.S. e porrebbe ad esclusivo carico del Proponente i costi e i rischi connessi alle azioni già promosse o anche solo autorizzate.

Per quanto riguarda le garanzie di corretta esecuzione prestate dal Proponente, la garanzia offerta – fideiussione bancaria a prima richiesta rilasciata da primari Istituti di credito – è tale da consentire di escludere, per la massa creditoria, qualsiasi rischio correlato alla sua realizzazione: tale fideiussione, infatti, verrà costituita di importo complessivo pari al fabbisogno concordatario non coperto dalla liquidità disponibile o da rinunce di singoli creditori alla garanzia fideiussoria.

Infine, il riparto concordatario anticiperà per i creditori, verosimilmente di vari anni, il momento in cui questi potranno emettere la nota credito per l’IVA sui crediti rimasti insoluti.

La definizione della procedura attraverso il proposto concordato determinerebbe la rapida chiusura della A.S. e porrebbe ad esclusivo carico del Proponente i rischi di realizzo dell’attivo.

\* \* \*

Tutto ciò premesso, i sottoscritti procuratori nella loro veste *ut supra* e, per quanto occorrer possa, Assuntore San Tomaso S.r.l.

### **CHIEDONO**

che l’Ill.mo Giudice Delegato in epigrafe Voglia pronunciare l’omologazione della suesposta Domanda di concordato ai sensi degli artt. 78 D.lgs. n. 270/1999 e 214 L.F..

Si allegano i seguenti documenti:

- 1) Parere Commissari Straordinari del 10.04.2018;
- 2) Decreto Ministero Sviluppo Economico di autorizzazione alla presentazione della Domanda del 13/03/2019;
- 3) Visura aggiornata del Proponente attestante **(i)** le generalità del Proponente (ragione sociale, sede legale, numero di iscrizione nel registro delle imprese), **(ii)** le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la proposta, con la documentazione attestante il potere di firma, **(iii)** l'elenco dei soci e l'indicazione delle percentuali di partecipazioni detenute;
- 4) Copia dell'ultimo bilancio approvato;
- 5) Attestazione/autocertificazione dell'assenza di cause ostative alla partecipazione a pubbliche competizioni;
- 6) Descrizione del soggetto economico che detiene il controllo del Proponente;
- 7) Stato Passivo dell'A.S. Natura & Sport;
- 8) Copia della Fideiussione bancaria rilasciata da UBI Banca.

\* \* \*

Ai fini del D.p.r. 115/2002 si dichiara che è dovuto il contributo unificato nella misura fissa di euro 98,00.

Con osservanza.

Milano-Rimini, 18 marzo 2019

(avv. Giovanni Frau)

(avv. Elena Lucertini)

(avv. Antonio Colella)

Per Assuntore San Tomaso S.r.l.

Il legale rappresentante *pro-tempore*

Dott. Stefano Luigi Rosetti Zannoni